

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

46.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 MARZO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIORGIO RUFFOLO**

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge (Seguito della discussione e approvazione):		PIRO FRANCO	3, 10
Identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito (847);		SARTI ARMANDO	8, 10, 11
Attuazione delle direttive CEE n. 79/279, n. 80/390 e n. 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari (1292) .	3	VISCO VINCENZO	9
RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i>	3, 9, 10, 13, 14	Proposta di legge (Rinvio):	
ALPINI RENATO	13	TESINI ed altri: Nuove norme in materia di erogazione di provvidenze da parte dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino (ISEA)	14
FRACANZANI CARLO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	9, 10, 14	RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i>	14, 15
MINERVINI GUSTAVO	8, 10, 11	PIRO FRANCO, <i>Relatore</i>	14
MORO PAOLO ENRICO	8, 10, 13	Votazione segreta:	
		RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i>	15

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

CARLO MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione dei disegni di legge: Identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito (847); Attuazione delle direttive CEE n. 79/279, n. 80/390 e n. 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari (1292).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito »; « Attuazione delle direttive CEE n. 79/279, n. 80/390 e n. 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari ».

Ricordo che in successive sedute del 28 febbraio, del 6 e 7 marzo la Commissione ha approvato il nuovo testo degli articoli del disegno di legge n. 1292; tutti gli articoli, nel nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto, del disegno di legge n. 847 per la sezione denominata A; nonché, nel principio informatore, gli articoli della sezione denominata B dello stesso disegno di legge n. 847.

Il relatore, onorevole Piro, ha preannunciato una rettifica al testo dell'ultimo articolo aggiuntivo al disegno di legge numero 1292, adottato nella seduta del 7 marzo nel seguente testo:

ART. ...

L'ultimo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla leg-

ge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dal seguente:

« I soggetti che non eseguono le dichiarazioni e comunicazioni prescritte dal presente articolo nei termini ivi stabiliti sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni; ove eseguono dichiarazioni e comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni ».

Il testo rettificato proposto dal relatore recita:

ART. ...

« L'ultimo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, e ulteriormente modificato dall'articolo 51 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

“ I soggetti che non eseguono le dichiarazioni e comunicazioni prescritte dal presente articolo nei termini ivi stabiliti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni; ove le eseguano con un ritardo non superiore a trenta giorni sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni: ove eseguano dichiarazioni e comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni ” ».

FRANCO PIRO, *Relatore*. Il testo rettificato intende correggere un errore nei riferimenti normativi onde comprendere le modifiche successive a quelle citate nell'alinea.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rettifica avanzata dal relatore.

(È approvata).

A questo punto rimangono da votare, in via definitiva gli articoli della sezione denominata B del disegno di legge n. 847, nel testo proposto dal comitato ristretto ed approvato in linea di principio e sui quali sono pervenuti i pareri richiesti alle Commissioni I e V.

Passiamo agli articoli del disegno di legge n. 847 - sezione denominata B - nel testo adottato, in linea di principio, nella seduta del 6 marzo.

Do lettura degli articoli dall'1 al 7 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dai seguenti:

« È istituita con sede in Roma la Commissione nazionale per le società e la borsa. La Commissione ha in Milano una sede secondaria operativa.

La Commissione nazionale per le società e la borsa ha personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.

Le deliberazioni della Commissione sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge. Il presidente sovrintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni; non è ammessa delega permanente di funzioni ai commissari.

Per la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, le giurisdizioni amministrative e speciali ed i collegi arbitrali, la Commissione può avvalersi anche dell'Avvocatura dello Stato.»

(È approvato).

ART. 2.

Nel secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla

legge 7 giugno 1974, n. 216, sono aggiunte, di seguito, le parole:

« Le disposizioni degli articoli 1, 2, primo comma, 3, 4, 6, 7 e 8 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, si applicano nei confronti del presidente e dei membri della Commissione. Le Commissioni parlamentari competenti possono procedere alla audizione delle persone designate quando non vi ostino i rispettivi regolamenti parlamentari ».

(È approvato).

ART. 3.

Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dai seguenti:

« Il presidente e i membri della Commissione non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori, ovvero soci a responsabilità illimitata di società commerciali, sindaci, revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né essere imprenditori commerciali.

Per tutta la durata del mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto ».

(È approvato).

ART. 4.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 1, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono aggiunti i seguenti commi:

« Nel caso di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività, il Pre-

sidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, ove intenda proporre lo scioglimento della Commissione ne dà motivata comunicazione al Parlamento. Lo scioglimento, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è disposto con decreto del Presidente della Repubblica. Con il decreto di scioglimento è nominato un commissario straordinario per l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni della Commissione. Sono esclusi dalla nomina il Presidente ed i membri della Commissione disciolta. Al commissario straordinario, scelto tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità ed indipendenza, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi in materia di incompatibilità e quelle previste dall'articolo 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Entro quarantacinque giorni dallo scioglimento si procede alla nomina del presidente e dei membri della Commissione. Il commissario straordinario resta in carica fino all'insediamento della Commissione.

Il decreto di scioglimento della Commissione e di nomina del commissario straordinario determina il compenso dovuto al commissario medesimo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

(È approvato).

ART. 5.

Il quinto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dal seguente:

« La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dalla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui

il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al successivo comma, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nel Bollettino della Commissione ».

(È approvato).

ART. 6.

Il sesto comma dell'articolo 1, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dai seguenti:

« La Commissione delibera le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, disciplinando in ogni caso i rapporti tra il presidente ed i commissari anche ai fini della relazione in Commissione su singoli affari; quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere; nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalla presente legge, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

I relativi regolamenti sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, sentito il Ministro del tesoro, ne verifica la legittimità in relazione alle norme del presente decreto e successive modificazioni e integrazioni e li rende esecutivi, con proprio decreto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento, ove non intenda formulare, entro il termine suddetto, proprie eventuali osservazioni. Queste ultime devono essere effettuate, in unico contesto, sull'insieme del regolamento e sulle singole disposizioni. In ogni caso, trascorso il termine di venti

giorni dal ricevimento, senza che siano state formulate osservazioni, i regolamenti divengono esecutivi.

Le deliberazioni della Commissione concernenti i regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli ».

(È approvato).

ART. 6-bis.

L'ottavo e il nono comma dell'articolo 1, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono costituiti dai seguenti commi:

« Il Presidente della Commissione tiene informato il Ministro del tesoro sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie e i dati di volta in volta richiesti; in ogni caso gli comunica gli atti di natura regolamentare diversi da quelli disciplinati dai commi precedenti. Il Ministro del tesoro può formulare le proprie valutazioni alla Commissione, informando il Parlamento. Il Ministro del tesoro informa altresì il Parlamento degli atti e degli eventi di maggior rilievo dei quali abbia avuto notizia o comunicazione quando li ritenga rilevanti al fine del corretto funzionamento del mercato dei valori mobiliari.

Entro il 31 marzo di ciascun anno la Commissione trasmette al Ministro del tesoro una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro del tesoro trasmette detta relazione al Parlamento, con le proprie eventuali valutazioni ».

(È approvato).

ART. 7.

Il terzo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come modificato

dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 175, è sostituito dai seguenti:

« Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti dal regolamento di cui al precedente articolo 1, sesto comma, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative della Commissione. Il regolamento detta altresì norme per l'adeguamento alle modificazioni del trattamento giuridico ed economico che intervengano nel predetto contratto collettivo, in quanto applicabili.

Il regolamento indicato nel precedente comma può prevedere, per il coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore generale, determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato alla Commissione. La deliberazione relativa alla sua nomina è adottata con non meno di quattro voti favorevoli.

Gli incarichi e le qualifiche dirigenziali sono attribuiti dalla Commissione, anche in sede di inquadramento, con deliberazione adottata con non meno di quattro voti favorevoli ».

Il regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale è deliberato dalla Commissione nel termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora a tale data risultino in vigore, nella materia, norme regolamentari emanate in virtù di previgenti disposizioni legislative, la Commissione provvede ai necessari adeguamenti.

La maggioranza qualificata prevista per le deliberazioni relative agli incarichi e alle qualifiche dirigenziali si applica per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

Il sesto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, conver-

tito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 e modificato dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 175, è sostituito dal seguente:

« La Commissione, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di 50 unità. Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli ».

Per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione può, in eccedenza al limite stabilito dal sesto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216 e modificato dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 175, e con le stesse modalità, assumere dipendenti con contratto a tempo determinato in numero non superiore a 25 unità. I relativi contratti non possono in ogni caso eccedere la durata di tre anni a decorrere dalla data suddetta.

Per lo stesso periodo la Commissione può ulteriormente avvalersi di personale delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici e di aziende e istituti di credito. Detto personale, sommato a quello di uguale provenienza già in servizio in forza di provvedimenti nominativi di messa a disposizione adottati prima o dopo l'entrata in vigore della legge 30 aprile 1981, n. 175, non può superare le cento unità.

Il personale di cui al precedente comma è individuato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa in base ad apposite selezioni da eseguirsi previa diffusione presso gli appartenenti alle categorie sopra indicate di avviso che specifichi i profili professionali richiesti, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed è assegnato alla Commissione stessa, con l'assenso degli interessati, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, con provvedimenti assunti ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 252.

La Commissione assume le deliberazioni occorrenti per l'attuazione delle norme di cui ai due precedenti commi con non meno di quattro voti favorevoli.

L'inquadramento in ruolo del personale di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 30 aprile 1981, n. 175, è effettuato nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale. Ultimate le relative operazioni, è altresì inquadrato in ruolo il personale che, alla stessa data, presta servizio presso la Commissione in forza di provvedimenti nominativi adottati ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 252, e, successivamente, il personale chiamato in servizio ai sensi dei precedenti terzo e quarto comma. Al personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1981, n. 175, è corrisposta, per il periodo compreso tra tale data e quella del provvedimento che dispone l'inquadramento, una indennità, determinata con il regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale. Tale indennità è pari alla differenza tra il trattamento economico effettivamente percepito nello stesso periodo e quello che sarebbe spettato al personale suddetto in base alle disposizioni previste dal terzo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come modificato dall'articolo 1 della citata legge 30 aprile 1981, n. 175.

L'inquadramento ha luogo, a domanda dell'interessato, nella posizione determinata da apposita commissione esaminatrice a seguito di esame-colloquio e della valutazione, da effettuarsi in base a criteri oggettivi predeterminati dalla stessa commissione esaminatrice, dei titoli culturali, professionali e di merito con particolare riguardo alla qualità del servizio prestato; della durata del periodo di effettivo servizio presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, delle qualifiche e dei gradi rivestiti, nonché delle anzianità maturate presso le Amministrazioni e gli Enti di provenienza. La commissione

esaminatrice, composta da non meno di tre membri, è presieduta dal Presidente o da un componente della Commissione nazionale per le società e la borsa. Almeno due dei membri della commissione esaminatrice devono essere scelti tra docenti universitari ovvero tra esperti che non abbiano con la Commissione nazionale per le società e la borsa rapporti di lavoro dipendente. Le materie oggetto dell'esame-colloquio sono determinate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa in relazione ai profili professionali corrispondenti alle qualifiche da attribuire, contestualmente con l'indicazione delle altre modalità per l'espletamento delle operazioni di inquadramento.

Le deliberazioni di cui al precedente comma sono assunte dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con non meno di quattro voti favorevoli.

Il trattamento economico del personale inquadrato in ruolo cessa di essere a carico delle Amministrazioni e degli Enti di appartenenza a partire dalla data della relativa deliberazione adottata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa. Il personale che non richieda l'inquadramento in ruolo resterà a disposizione della Commissione, salvo diversa determinazione di quest'ultima, fino alla scadenza dei provvedimenti nominativi assunti in applicazione dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 252.

A richiesta degli interessati, le Amministrazioni e gli Enti di appartenenza trasferiscono all'INPS le somme necessarie per la costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'intero periodo di iscrizione alle forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative della predetta assicurazione generale.

Le amministrazioni e gli Enti di cui al precedente comma trasferiscono alla Commissione nazionale per le società e la borsa i capitali necessari per la ricostituzione dei trattamenti di fine lavoro, nonché dei trattamenti previdenziali integrativi o aggiuntivi dell'assicurazione generale obbligatoria, comunque denomina-

ti, ai quali ciascun dipendente inquadrato nel ruolo della Commissione aveva diritto.

Ai fini del trattamento di previdenza per il personale proveniente dalle Amministrazioni statali si provvederà da parte dell'ENPAS, al trasferimento alla Commissione delle somme maturate dagli interessati a titolo di buonuscita.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 175.

L'onorevole Piro ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 8.

8. 2.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

GUSTAVO MINERVINI. In relazione allo scopo che i due disegni di legge al nostro esame si prefiggono, cioè quello di dare una sistemazione definitiva alla materia, propongo di unificare i due provvedimenti in un unico testo.

ARMANDO SARTI. Concordo con la proposta avanzata dal collega Minervini, considerando che unificando i due disegni di legge diamo organicità alla materia e, nel caso di eventuali modifiche apportate dal Senato, acceleriamo sostanzialmente i tempi.

PAOLO ENRICO MORO. Mi associo alla proposta del collega Minervini, pur avendo una riserva, che spero il Presidente potrà sciogliere.

Qualora i due provvedimenti fossero inviati separatamente al Senato, potrebbero seguire un *iter* diverso, in ciò contraddicendo l'indirizzo che in sede di comitato ristretto e poi in Commissione è stato

unanimemente adottato. Siamo riusciti ad approvare contemporaneamente i due disegni di legge e quindi tutti auspichiamo che tale risultato possa essere conseguito anche al Senato; mi chiedo solo se questa esigenza di coordinamento non richieda tempi eccessivamente lunghi. Qualora il Presidente possa assicurare che la unificazione dei due articolati potrà avvenire rapidamente, la nostra adesione alla proposta avanzata dal collega Minervini è completa.

PRESIDENTE. La Commissione ha dato sufficienti indicazioni perché il lavoro possa procedere speditamente.

Pongo in votazione la proposta di unificare i testi adottati per i disegni di legge n. 847 e n. 1292, con il seguente nuovo titolo: « Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio ».

(È approvata).

Passiamo allo svolgimento degli ordini del giorno.

Gli onorevoli Piro, Serrentino, Moro, Da Mommio, Minervini, Rossi di Monteleira, Sarti Armando e Alpini hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

considerato che l'articolo 4 del disegno di legge n. 1292 prevede che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge va emanato il regolamento per la vendita « porta a porta »

auspica

che la Consob approvi entro il termine indicato il suddetto regolamento

impegna il Governo

in caso di inadempienza, a prendere immediatamente le iniziative necessarie ad

evitare ogni turbativa del mercato dei valori mobiliari.

0/847-1292/1/6

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo accoglie quest'ordine del giorno.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione ?

PAOLO ENRICO MORO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Gli onorevoli Visco, Sarti Armando e Minervini hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

in sede di discussione dei disegni di legge nn. 847 e 1292;

in relazione al limite di 10 miliardi stabilito per la costituzione di società per azioni e in accomandita per azioni, per gli aumenti di capitali e per l'emissione di obbligazioni,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative necessarie ad aumentare progressivamente tale limite in relazione alle variazioni del livello generale dei prezzi e alla crescita del prodotto nazionale.

0/847-1292/2/6

VINCENZO VISCO. Nel corso dell'esame degli articoli abbiamo lungamente discusso sul limite stabilito per la costituzione di società per azioni e in accomandita per azioni per gli aumenti di capitali e per l'emissione di obbligazioni ed era stata avanzata l'ipotesi di portare da 10 a 20 miliardi tale limite.

La Commissione ha poi deciso di lasciarlo invariato e la soluzione adottata mi sembra abbastanza equilibrata. Riteniamo tuttavia opportuno impegnare il Go-

verno a far sì che, secondo un criterio di *deregulation*, tale limite possa cambiare nel tempo, soprattutto con riferimento agli aumenti di capitali di dimensione minore.

CARLO FRACANZANI. *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Posso accogliere quest'ordine del giorno come raccomandazione, non perché sia contrario nella sostanza, quanto perché la materia è coperta da riserva di legge.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione?

VINCENZO VISCO. Signor Presidente, insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Visco ed altri 0/847-1292/2/6.

(È approvato).

L'onorevole Rossi di Montelera ha presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera

impegna il Governo

ad avviare lo studio delle possibilità di eliminazione di tutte le discriminazioni fra gli enti creditizi autorizzati, che non siano basate sulle caratteristiche dimensionali dei medesimi, commisurate a parametri oggettivi.

0/847-1292/3/6

GUSTAVO MINERVINI. Vorrei un chiarimento sul significato di quest'ordine del giorno, se cioè con esso si vuole stabilire un'assoluta equiparazione di tutti gli enti creditizi, salvo che per quanto riguarda la dimensione. Se così fosse, mi parrebbe eccessivo, perché fin'ora vige nel sistema bancario un principio di specializzazione che non ritengo si debba demolire com-

pletamente; per di più con un ordine del giorno il cui contenuto è del tutto estraneo alla materia disciplinata dal provvedimento che stiamo per approvare.

PAOLO ENRICO MORO. Vorrei far presente all'onorevole Minervini — le cui considerazioni in parte condivido — che l'ordine del giorno impegna il Governo « ad avviare lo studio delle possibilità ». Pertanto, se il Governo è disposto ad accettarlo come raccomandazione, ritengo che il collega Rossi di Montelera non vorrà insistere per la votazione.

FRANCO PIRO, *Relatore*. L'ordine del giorno, così come formulato, impegnerebbe il Governo a studiare la possibilità di eliminare le discriminazioni che non siano basate sulle caratteristiche dimensionali. Non credo che sia di questo che abbiamo bisogno e pertanto inviterei i colleghi a formulare l'ordine del giorno in altro modo, ovvero a ritirarlo ed a ripresentarlo in altra occasione.

ARMANDO SARTI. Concordo con le osservazioni formulate dal collega Piro. Il problema certamente esiste in quanto vi sono elementi discriminanti di certe attività che vanno al di là della specializzazione: mi riferisco in particolare alle casse rurali che possono agire solo nell'ambito del territorio ove ha sede la cassa rurale stessa.

Considerata, quindi, l'ambivalenza di lettura di un ordine del giorno così sintetico, ritengo si debba riconsiderare la questione in altra occasione.

PAOLO ENRICO MORO. Mi è parso di riscontrare, negli interventi dei colleghi, la necessità di un approfondimento della materia. Pertanto, a nome del collega Rossi di Montelera dichiaro di non insistere per l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GUSTAVO MINERVINI. Il provvedimento che stiamo per approvare ci trova in larga parte consenzienti, sia per l'impianto originale, che in taluni punti è stato migliorato, sia per quelle norme che sono state aggiunte nel corso della discussione. Restano tuttavia due motivi di preoccupazione. Il primo riguarda l'autonomia della Consob rispetto al Ministero del tesoro. Se l'abolizione del controllo di legittimità e di merito sulla potestà regolamentare della Consob, ha costituito un passo importante e necessitato — considerato che ci sono voluti cinque anni per emanare gli ultimi due regolamenti — non possiamo dimenticare che il Ministero del tesoro ha recuperato, in particolare sotto il profilo dell'autonomia funzionale, una serie di competenze che erano invece garantite pienamente nella sfera di autonomia della Consob; mi riferisco al meccanismo in base al quale il Ministero del tesoro può formulare osservazioni nei confronti della Consob, comunicandole al Parlamento: tale possibilità, che di fatto restringe notevolmente la potestà di quella commissione, non può trovarci consenzienti.

Per quanto poi riguarda il controllo sugli aumenti di capitale, pur essendo stata elevata la soglia al di là della quale tale controllo si esercita, non si è ritenuto di attribuirne la potestà alla Banca d'Italia, riservandola invece, sia pure con taluni alleggerimenti procedurali, al Ministro del tesoro, in nome della stabilità del mercato mobiliare. Ora, se questa forma di controllo — che sembra a noi inutile — doveva essere conservata, sarebbe stato meglio affidarla alla Banca d'Italia essendo finalizzata al controllo dei flussi finanziari; eventualmente poteva essere previsto un coordinamento con l'articolo 11 della legge n. 77 del 1983, così previsto dalla proposta di legge n. 425.

Infine, per quanto riguarda la vendita « porta a porta », avremmo preferito che fosse stato accolto il nostro emendamento, con il quale si prevedeva la sospensione immediata di questo tipo di vendita fino all'emanazione del regolamento. Purtroppo ciò non è avvenuto, poiché sono state accampate le esigenze degli emittenti

e dei collocatori, nonché degli intermediari, riuniti come avanguardia d'urto, senza tenere in adeguato conto l'esigenza di tutela del pubblico risparmio, al quale è preordinata la previsione del regolamento, che ci auguriamo venga emanato al più presto.

Pur condividendo molte parti della normativa, avendo partecipato con buona volontà all'elaborazione del testo, non potremo che astenerci.

ARMANDO SARTI. Premetto che non sarò breve, in quanto mi pare doveroso che una forza di opposizione, che si accinge a votare a favore del provvedimento, motivi le ragioni della propria scelta, tanto più che condividiamo pienamente le riserve espresse dal collega Minervini.

Desideriamo esprimere un voto chiaro che abbia un significato politico generale che, comunque, non vuole essere una conferma di legittimazione, dal momento che questa ci deriva dal peso elettorale, dagli indirizzi, dai comportamenti operativi e dalle proposte politiche che assumiamo.

La nostra posizione vuole essere precisa: è per questo che sosteniamo l'esigenza di mercati finanziari dei capitali aperti, trasparenti e flessibili. Proprio perché parliamo di modernizzazione dell'economia, di elasticità, di flessibilità e di tutela del risparmio, il voto a favore che ci accingiamo ad esprimere assume un grande valore politico.

Ricordo, in proposito, che analogo atteggiamento abbiamo assunto nella scorsa legislatura in occasione di provvedimenti relativi alle rivalutazioni monetarie e alla istituzione dei fondi comuni di investimento mobiliare: legge quest'ultima che ha avuto grande incidenza ed ha consentito nuovi spazi all'azione delle imprese.

L'attività del legislatore ha supplito alla mancata presentazione di un organico disegno riformatore da parte del Governo, il quale si è limitato, sostanzialmente, ad un recupero tardivo delle norme CEE (adeguamento ritardato non solo da ragioni oggettive, ma anche da responsabilità soggettive).

I provvedimenti al nostro esame sono stati ampiamente emendati con approfondimenti e precisazioni; inoltre, sono state accolte alcune innovazioni riassunte nel nuovo titolo proposto dal Presidente, cosicché ora il testo configura le linee di una riforma della Consob. Tale riforma costituisce la tempestiva, significativa, e direi eccezionale, traduzione dell'indagine conoscitiva svolta, e — posso affermare — è stata portata a compimento con il concorso di tutti, proprio perché, all'interno della Commissione e del Comitato ristretto, durante i lunghi e tormentati lavori, vi è stata un'elaborazione unitaria che ha fatto prevalere le ragioni di interesse generale, senza compromessi di sorta.

Possiamo, a ragione, affermare che si sono determinate le condizioni per una seconda fase dell'attività della Consob: siamo in presenza di assetti nuovi che non consentono più incertezze, inadempienze o azioni inadeguate di gestione, anzi ci troviamo di fronte a possibilità nuove di capacità e di azione. Alla Consob, infatti, abbiamo attribuito pienezza giuridica ed assegnato precise indicazioni di funzionamento; definito un'ampia autonomia e la correlativa responsabilità; accentuato il carattere di collegialità che è uno dei presupposti di quella « magistratura economica » che ha rappresentato un punto costante di riferimento per la Commissione.

Mi permetto di ricordare, signor Presidente, che se queste norme fossero state adottate prima, vigendo la presidenza Rossi, l'azione della Consob sarebbe stata diversa, anzi, è proprio in relazione agli indirizzi che la Commissione in questi mesi le ha dato, che il Presidente Piga ha potuto operare il modo più produttivo.

Il valore complessivo, attribuito alla riforma della Consob, è rappresentato dall'equilibrata flessibilità della struttura i cui punti qualificanti sono: la personalità giuridica; la capacità di autoregolamentazione; l'autonomia nel rapporto con il Governo.

Occorre anche insistere sul fatto che la volontà del legislatore, nel precisare

l'ampia autonomia attribuita alla Commissione, ha previsto che il Governo manifesti non le proprie osservazioni, ma le proprie valutazioni; del resto, ritengo che il Governo debba esprimerle anche rispetto ad altri enti che possiedono grande autonomia come la Banca d'Italia. Abbiamo definito con precisione, innovando profondamente, i rapporti tra la Commissione ed il Parlamento, non solo con riferimento alle comunicazioni consuntive, ma anche per quanto riguarda l'andamento dell'attività nella Consob ed i suoi impegni programmatici, che non devono limitarsi all'anno ma proiettarsi in un ambito poliennale. Abbiamo sancito quali debbano essere le condizioni straordinarie per giungere allo scioglimento della commissione, e previsto la preventiva audizione dei commissari da nominare. Infine, abbiamo stabilito il voto qualificato per la nomina del direttore generale, precise norme per l'inquadramento dirigenziale per i primi tre anni, nonché la disciplina per ottenere la autorizzazione alla vendita « porta a porta »; a quest'ultimo proposito concordo con le considerazioni del collega Minervini: forse sarebbe stata opportuna un'alternativa drastica, che ponesse fine all'attuale situazione di totale incertezza, attraverso l'emanazione di una disciplina adeguata alla difesa del pubblico risparmio.

Oggi, dunque, non ci sono più spazi per ulteriori interventi unilaterali, né per qualsivoglia giustificazione: la Consob non è più dimissionaria e può costituirsi ed agire così come indicato dal legislatore nel 1975. Il provvedimento che stiamo per approvare, stabilendo criteri di trasparenza nell'identificazione dei soci e attribuendo nuovi poteri di intervento sia alla Banca d'Italia, sia alla Consob stessa, comporta un intervento di grande portata politica che, in questo settore, è più che mai necessario.

Infine, vorrei rilevare che con l'aumento a 20 miliardi per le aziende municipalizzate, contribuiamo all'effettivo esplicarsi dell'autonomia, poiché grazie a questo tipo di personalità giuridica, le imprese pubbliche saranno in grado di agire con maggior capacità di intervento.

Per tutte queste ragioni, pur condividendo pienamente le riserve espresse dal collega Minervini, preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista.

PAOLO ENRICO MORO. Il gruppo della democrazia cristiana esprimerà voto favorevole sul provvedimento. La lunga discussione svolta in sede di Comitato ristretto ha registrato una convergenza se non unanime, larghissima e, dopo un *iter* lungo e travagliato che ha impegnato tutti, siamo riusciti ad elaborare un provvedimento che offre ampie garanzie e che può definirsi senz'altro buono. Pertanto, nel preannunciare il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana, desidero rilevare come oggi la Commissione abbia reso operanti quei principi che, con una risoluzione, vennero espressi al termine dell'indagine conoscitiva sulla Consob. Si tratta di un passo decisivo, con il quale consentiamo che l'emanazione del regolamento avvenga senza ulteriori rinvii; credo infatti che siano completamente fugati i dubbi, spesso echeggiati nel corso della discussione, circa l'esistenza di interessi particolari che frenassero tale emanazione.

La Consob entra ora in una seconda fase, quella dell'attività operativa. Confidiamo che, a partire da questo momento, possa offrire il giusto supporto alla Borsa ed alla ripresa degli investimenti, esercitando la propria attività nel modo da tutti auspicato. Spetterà poi alla nostra Commissione continuare su questa strada e spero che presto potrà essere discussa e approvata la proposta di legge di iniziativa di deputati del gruppo socialista, di cui sono relatore, concernente i certificati di partecipazione, nonché la proposta di legge sui fondi comuni immobiliari, trasmessa in questi giorni al Senato. Se la Commissione riuscirà a trovare, anche per questi provvedimenti, una convergenza positiva, lavorando con lo stesso spirito con il quale ha agito per i disegni di legge relativi alla Consob, dimostrerà che, pur in mezzo a mille difficoltà, il Parlamento è in grado di operare per il meglio.

RENATO ALPINI. Il gruppo del MSI-destra nazionale da tempo, anche con la presentazione di interrogazioni ed interpellanze, aveva sollecitato l'emanazione di una adeguata disciplina della materia oggetto del provvedimento in esame sul quale, pertanto, esprimeremo voto favorevole.

Riteniamo, tuttavia, che alcune questioni vadano ancora approfondite e mi riferisco, ad esempio, a quella affrontata dall'ordine del giorno Rossi di Montelera, poi ritirato, circa un impegno per il Governo a studiare le possibilità di eliminazione di tutte le discriminazioni tra gli enti creditizi.

Concordiamo su questi due provvedimenti che avviano a soluzione l'annosa e spinosa questione della identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa. In effetti, si lasciano ancora in sospeso taluni aspetti riguardanti le società di persone che avremmo voluto includere in questo provvedimento. Le società in nome collettivo, ad esempio, pur avendo capitali di alcuni milioni, possiedono patrimoni di vari miliardi, perciò, in futuro, ci adopereremo affinché anche in tale settore sia inserita una normativa atta a difendere il risparmiatore ed il socio non partecipante alla gestione delle aziende.

In conclusione ribadisco il voto favorevole del gruppo al quale appartengo.

PRESIDENTE. Desidero esternare la mia soddisfazione per l'esito dell'esame dei disegni di legge che, pur tenendo conto delle riserve avanzate dall'onorevole Minervini — del quale non posso non sottolineare il prezioso contributo personale — riflettono una sostanziale convergenza della Commissione finanze e tesoro sulle linee di quella che è diventata, cammin facendo, una vera e propria riforma della Consob.

Attraverso un confronto serrato, non privo di contrapposizioni vivaci di opinioni; in alcuni momenti, mi pare si sia giunti ad un testo che presenta organicità e segna una tappa nel tormentato percorso della riforma della Consob.

Il testo che ci accingiamo a votare rappresenta una garanzia affinché — come

è stato sottolineato dai colleghi che mi hanno preceduto — questo organismo fondamentale possa svolgere speditamente il proprio lavoro, avviandosi verso un regime di piena efficacia operativa.

In tal modo credo anche che la VI Commissione abbia dato uno sbocco legislativo concreto alla vasta indagine conoscitiva che ha condotto e di cui possiamo misurare oggi tutta l'utilità e l'importanza.

Nel ribadire il voto favorevole, ritengo opportuno e doveroso sottolineare l'impegno serio e profondo dei relatori, di tutti i commissari membri del Comitato ristretto, del Governo.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo intende esprimere soddisfazione per la positiva conclusione dell'iter di questi disegni di legge. Come ha ricordato poc'anzi il Presidente, si tratta di norme che pongono indispensabili criteri di trasparenza e funzionalità del mercato dei valori mobiliari prevedendo, nel contempo, un affinamento delle strutture della Consob.

Inoltre, di particolare rilevanza, appaiono il recepimento delle direttive comunitarie e le norme che concernono l'individuazione dei soci degli organismi bancari e finanziari.

Ci auguriamo che al voto della Camera possa presto seguire quello del Senato in modo da porre un argine a quelle operazioni di « potentato » pubblico e privato (che, a volte, possono rivestire aspetti di veri e propri colpi di mano occulti), attraverso norme di precisa trasparenza ed individuazione degli assetti societari e proprietari di organismi finanziari e bancari. Nel concordare con i ringraziamenti che il presidente ha rivolto ai relatori, ai commissari, il Governo ritiene di esprimere un particolare ringraziamento al Presidente Ruffolo che con tanta saggezza ha condotto e concluso i nostri lavori.

PRESIDENTE. Il testo unificato dei disegni di legge n. 847 e 1292 sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Tesini ed altri: Nuove norme in materia di erogazione di provvidenze da parte dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino (ISEA) (819).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Tesini, Manca, Bambi, Biasini, Borri, Gualandi, Mora, Patuelli, Piro, Pontello, Preti, Radi e Sarti Armando: « Nuove norme in materia di erogazione di provvidenze da parte dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino (ISEA) ».

L'onorevole Piro ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCO PIRO, *Relatore*. Signor presidente, la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole puro e semplice, mentre la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole « a condizione che si preveda che i soggetti i quali fruiranno delle agevolazioni previste dalla proposta di legge abbiano la residenza nei comuni in cui le opere previste dal provvedimento debbono essere realizzate ».

Poiché il provvedimento tende ad incentivare soprattutto nei comuni dell'Appennino una vocazione turistica, la condizione posta comporta di fatto un vincolo eccessivo, che vanificherebbe l'obiettivo stesso del provvedimento. Eventualmente, si potrebbe prevedere una facilitazione per i residenti, ma riterrei inopportuno un emendamento che recepisce il parere della I Commissione.

Propongo pertanto di chiedere alla I Commissione affari costituzionali il riesame del parere espresso il 5 luglio 1984.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che verrà chiesto alla I Commissione affari costituzionali il riesame del parere.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegni di legge: « Identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito » (847); « Attuazione delle direttive CEE n. 79/279, n. 80/390 e n. 82/121 in materia di mercato dei valori immobiliari » (1292) *in un testo unificato con il seguente titolo:* « Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per la società e la borsa; norme per la identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e

82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio »:

Presenti	30
Votanti	28
Astenuti	2
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Antoni, Alpini, Bellocchio, Bianchi di Lavagna, Borgoglio, Brina, Bruzzani, Cafiero, Colucci, Da Mommio, Dardini, Fiori, Merolli, Moro, Nucci Mauro, Parigi, Patria, Pierino, Piro, Ravasio, Rosini, Rossi di Montelera, Ruffolo, Sarti Armando, Serrentino, Triva, Umidi Sala e Usellini.

Si sono astenuti:

Minervini e Visco.

La seduta termina alle 17,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
